

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G00056 del 08/01/2014

Proposta n. 19141 del 28/11/2013

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Fondi (LT) - Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore del Comune, illegittimamente occupati dai signori Grenga Assunta e Iudicone Ettore.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Fondi (LT) - Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore del Comune, illegittimamente occupati dai signori Grenga Assunta e Iudicone Ettore.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTA la Legge 1° dicembre 1982, n. 692 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali”;

VISTA la Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

PREMESSO che:

- il perito demaniale nominato per il Comune di Fondi, Ing. Giuseppe Cavone, giusto decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, n. T0559 del 20/12/2010, ha trasmesso triplice copia, assunta al protocollo con il n. 413031 in data 26/09/2012, della proposta di reintegra per i terreni siti in agro di Fondi, loc. Selva Vetere e censiti al N.C.T. al foglio n. 88, particelle nn.: 72/p, 665, 1015, 2775, 2843/p, 2845/p, 2847/p, 2855/p, 2857, 107, 108, 141, 165, 300/p, 301/p, 302/p, 303/p, 304/p, 313/p, 314, 315, 2830, 2832, 2836, 2840/p, 2860/p, illegittimamente occupati da diversi soggetti privati;
- tra le ditte interessate a tale procedimento, sono ricompresi i signori Grenga Assunta e Iudicone Ettore occupatori illegittimi del terreno individuato al Foglio n. 88, particelle: n. 665, 1015, 2775, 2855, 2857, di complessivi mq 610;
- detti appezzamenti si trovano in prossimità della battigia del mare denominata “Salto di Fondi” e la quasi totalità di essi costituisce parte integrante della “duna” naturale di terreno sabbioso e rossiccio, posta alla quota di alcuni metri sopra il livello del mare;

- essi fanno parte di un più vasto comprensorio denominato “Selva Vetere”, appartenente incontrovertibilmente al demanio collettivo poiché proveniente dallo scioglimento del feudo del Principe di Fondi;
- su detto comprensorio sono già intervenute alcune operazioni di sistemazione demaniale, ma comunque la maggior parte di esso dovrà essere oggetto di ulteriori sistemazioni, conformemente alle vigenti normative in materia;
- riguardo agli obiettivi programmatici, finalizzati al godimento del litorale marino, l’amministrazione comunale con la deliberazione di Consiglio n. 28 del 28/07/2010 ha approvato un progetto di riqualificazione degli accessi al mare di Via Capratica, Via Ponte Baratta e Via Guido Bastianelli, in variante del P.R.G. vigente, per la realizzazione del quale è previsto un finanziamento regionale con cofinanziamento del medesimo Comune di Fondi;

PREMESSO, altresì, che:

- un’area che si estende dalla battigia e sino alla Via Flacca, di circa 90 Ettari, è stata oggetto, nell’anno 1967, di un Decreto dell’allora Ministero Agricoltura e Foreste con il quale il Comune di Fondi è stato autorizzato a mutare la destinazione d’uso dei terreni ai fini di una loro utilizzazione turistica;
- con determina dirigenziale n. A10329 del 16/10/2012 del Dipartimento Istituzionale e Territorio, della Regione Lazio, si è proceduto ad una rimodulazione del citato Decreto riducendo la superficie oggetto di diversa destinazione d’uso e fissando in metri 300, dal mare, il limite del comprensorio turistico;

PRESO ATTO che con nota protocollo n. 437223 dell’11/10/2012, il predetto elaborato peritale contenente le proposte di reintegra nei confronti di n. 12 occupatori, è stato trasmesso al Comune di Fondi per gli adempimenti di pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio, come disposto dagli artt. 15 e 30 del R.D. 26/02/1928 n. 332, con invito di notifica a tutti i soggetti interessati al procedimento;

VISTA la nota protocollo n. 60/p del 2 gennaio 2013, con la quale il Comune ha restituito la documentazione oggetto di pubblicazione con l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione dell’elaborato peritale dal 29 novembre 2012 al 29 dicembre 2012, di cui si è data rituale notifica agli interessati con separate relate n. 50803 e 50804 del 25 ottobre 2012;

PRESO ATTO che a seguito di detta pubblicazione sono pervenute, nei termini di legge, n. 4 opposizioni alla proposta di reintegra, fra cui quella proposta dai signori Grenga Assunta e Iudicone Ettore per il tramite di un legale rappresentante;

VISTA la nota pervenuta in data 05 dicembre 2012 ed assunta al protocollo con il n. 530977, con la quale i signori Grenga e Iudicone, nel proporre formale opposizione al progetto di reintegra demaniale in questione, chiedono l’accoglimento della originaria istanza di alienazione ex art. 8 L.R. 1/86 e ss.mm.ii., del 30/08/2006, ritenendo presenti i requisiti di legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332, limitatamente alla ditta opponente, si è reso necessario procedere ad un supplemento di istruttoria, di cui si è data comunicazione ai soggetti interessati con nota protocollo n. 555398 del 19 dicembre 2012;

VISTA la nota protocollo n. 14762/P del 18 marzo 2013, pervenuto in data 26 marzo 2013 ed assunto al protocollo con il n. 117435 con cui il Comune di Fondi ha fornito controdeduzioni alle osservazioni di parte, corredate da congrua documentazione, dalla quale, in modo particolare, emerge un pubblico interesse per la collettività locale al mantenimento della natura civica dei fondi in questione anche in considerazione del fatto che essi risultano inseriti nel progetto di riqualificazione degli accessi al mare;

PRESO ATTO che:

- dall’accertamento del perito demaniale è emerso che per il fondo in questione non ricorrono le condizioni di cui all’art. 9, della Legge 16/06/1927 n. 1766, risultando l’area in parte a strada bituminata e parcheggi ed in parte interessata da costruzioni abusive;

- con l’approvazione degli interventi di riqualificazione, trattandosi di opere di pubblica utilità, si è, di fatto, originato un interesse pubblico alla conservazione del bene, rispetto alla allodialità dello stesso, così come sancito dalla copiosa dottrina e giurisprudenza in materia;
- in base alla dottrina e giurisprudenza consolidata, la reintegra dei terreni demaniali di uso civico può essere disposta anche in pendenza di un procedimento di legittimazione (C.d.S., VI Sez. 19/07/1999 n. 969; CdS, VI sez., 3/11/1998, n. 1499; TAR Abruzzo – Pescara, 27/6/2005, n. 411 – TAR Lazio Sez. Latina 25/10/1989 n° 722 – Cds. IV Sez, 16/10/2001 n° 5462);
- la Suprema Corte di Cassazione, riguardo la ricorrenza dell’interesse collettivo, ha statuito che “la valutazione della nuova destinazione dei terreni di uso civico, deve rappresentare un beneficio per la generalità degli abitanti e può riguardare qualsiasi tipo d’interesse collettivo, di natura agricola o di altro genere, industriale, commerciale, igienico sanitario, turistico, ambientale” (Cass. Civ., II sez., 30/1/2001, n. 1307);
- la proposta di reintegra in esame, pertanto, non scaturisce solo dall’approvazione del progetto di riqualificazione degli accessi al mare e dalla contestuale dichiarazione di pubblica utilità, ma anche dalla valutazione negativa al riguardo della legittimazione del possesso, tenuto conto dello stato di fatto dei terreni;

CONSIDERATO, altresì, che l’integrazione istruttoria d’ufficio avviata a seguito dell’opposizione al progetto di reintegra demaniale da parte dei signori Grenga e Iudicone è stata conclusa con una relazione tecnica redatta in data 17 aprile 2013 da parte del geom. Guerrino Randolfi, funzionario della struttura competente in materia di usi civici, in qualità di responsabile del procedimento;

VISTA la nota protocollo n. 178021 del 10 maggio 2013, ritualmente recapitata ai soggetti interessati a mezzo raccomandata, con cui, nel trasmettere la citata relazione tecnica d’ufficio, è stato comunicato il rigetto delle opposizioni ex art. 10 bis Legge 241/90 e ss.mm.ii. e la conseguente adozione del provvedimento di reintegra demaniale;

VISTA la nota, pervenuta in data 21 maggio 2013 ed assunta al protocollo con il n. 192589 con la quale i signori Grenga e Iudicone, per il tramite del rappresentante legale, in riscontro alla missiva regionale di cui sopra, chiedono copia delle controdeduzioni fornite dal Comune di Fondi, con richiesta di sospensione del termine di cui al citato art. 10 bis L. 241/90;

VISTA la nota protocollo n. 209828 del 03 giugno 2013, ritualmente recapitata, con la quale si è dato riscontro alla richiesta di cui sopra, trasmettendo copia della documentazione richiesta;

VISTA la nota, pervenuta in data 31 maggio 2013 ed assunta al protocollo con il n. 208499 con la quale i signori Grenga e Iudicone, per il tramite del rappresentante legale, in riscontro alla missiva regionale di cui sopra, si oppongono alle risultanze tecniche d’ufficio sopra menzionate;

VISTA la nota protocollo n. 71796 del 05 novembre 2013, ritualmente recapitata ai soggetti interessati a mezzo raccomandata, con cui si è provveduto a dare riscontro anche alle ulteriori opposizioni tecniche d’ufficio, facendo rilevare, in aggiunta, agli altri, anche la carenza del requisito di cui all’art. 9 lettera a) della L. 1766/27, necessario per avviare il conseguente procedimento amministrativo di legittimazione;

CONSIDERATO che, decorsi inutilmente i termini di legge dal recapito di detta nota, non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte dei signori Grenga Assunta e Iudicone Ettore in via personale né per il tramite del legale rappresentante;

RITENUTO, infine, che con l’avvenuta pubblicazione delle proposte di reintegra demaniale, con il rituale avviso di notifica agli interessati, nonché con la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii., giusta nota raccomandata prot. n° 437368 dell’11/10/2012, nonché con le ulteriori corrispondenze di cui sopra, è stato pienamente garantito il diritto di partecipazione al processo amministrativo all’occupatore;

RITENUTO di dover procedere alla tutela del patrimonio civico del Comune di Fondi per le motivazioni in premessa riportate;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente trascritte, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, della Legge 16/06/1927 n. 1766 e degli artt. 29 e ss. del R.D. 332/28:

- il Comune di Fondi è reintegrato nel possesso del terreno accertato appartenere al demanio civico del medesimo Ente e distinto al N.C.T. di Fondi al Foglio n. 88, particelle: n. 665, 1015, 2775, 2855 e 2857 di complessivi mq. 610 ;
- la ditta di seguito identificata dovrà restituire al Comune di Fondi il terreno come in appresso identificato, illegittimamente posseduto, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente atto, libero da persone e cose:

DITTA OCCUPATRICE	DATI CATASTALI		SUPERFICIE HA
	FG.	Partt.	
Grenga Assunta nata a Sonnino il 30/05/1946, c. f.: GRNSNT46E70I832U; Iudicone Ettore nato a Fondi il 28/02/1967, c. f. :DCNTTR67B28D662V .	88	665-1015 2855-2857- 2775	0.6.10

- di richiedere al Comando di Polizia Municipale del Comune di Fondi, ai sensi dell'art. 33 L. 1766/27 di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alla ditta sopra identificata e al Sindaco pro tempore del medesimo Comune. Detto Comando, eventualmente ricorrendo anche alle Forze dell'Ordine, in caso d'inottemperanza della ditta al bonario rilascio terreno, nel termine di cui sopra, dovrà eseguire la riconsegna del fondo sopra identificato procedendo all'allontanamento dell'occupatore abusivo. Dovrà redigere un apposito verbale di presa in possesso, da trasmettere al Sindaco e alla Direzione Regionale Agricoltura, e apponendo specifici cartelli indicatori dell'appartenenza del bene al demanio civico.

- Le spese d'istruttoria e quelle del presente provvedimento e le successive, a esso inerenti, sono poste a carico dei signori Grenga Assunta e Iudicone Ettore sopra identificati.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani